



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

BANDO DI CONCORSO PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA INIZIALE DI MOBILITA' ORDINARIA IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

ai sensi del Titolo 3 della L.R. n. 02/2019 e successive modifiche ed integrazioni e del "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Pieve a Nievole", approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 30/07/2020.

Il Responsabile del Settore Gestione Assetto del Territorio

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 9 luglio 2020 n. 51 avente ad oggetto "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019";

VISTO il "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Pieve a Nievole", approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 30/07/2020;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 35 del 21/09/2021 "Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggio ERP. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della L.R. 02/2019";

VISTE le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;

VISTA la determinazione n. 173 del 11/04/2024 con la quale viene approvato lo schema del presente Bando e della relativa domanda di partecipazione;

RENDE NOTO

che dal giorno 15/04/2024 per 30 giorni consecutivi, è pubblicato il presente bando di concorso, finalizzato alla formazione di una graduatoria permanente di nuclei assegnatari di alloggi E.R.P. richiedenti un cambio di alloggio nel territorio del Comune di Pieve a Nievole, attraverso l'assegnazione in mobilità ordinaria ai sensi del Titolo 3 della L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii. e del Titolo II - "Gestione della Mobilità" del "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Pieve a Nievole", approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 30/07/2020.

ARTICOLO 1

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

A seguito della pubblicazione del presente bando di concorso e successivamente alla scadenza dello stesso, possono concorrere alla **formazione della graduatoria permanente per la MOBILITA' ORDINARIA** in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, i cittadini che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) siano assegnatari da almeno tre anni dello stesso alloggio di ERP e residenti nel territorio del Comune;
- b) siano in regola con la corresponsione del canone di locazione e delle spese accessorie per servizi;
- c) non siano in corso procedimenti di decadenza dall'assegnazione;

Altresì, ai sensi della L.R. n. 02/2019 e s.m.i.:

- essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE) in corso di validità e priva di difformità di valore non superiore a € 36.151,98. In caso di presenza di un soggetto con invalidità riconosciuta al 100% (allegare copia del certificato) all'interno del nucleo familiare, il valore ISEE può essere uguale o inferiore a € 50.000,00;

- di non essere in nessuna delle condizioni causa di decadenza previste dall'Art. 38 comma 3 della L.R. 02/2019 e cioè:

- non aver utilizzato l'alloggio assegnato assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal soggetto gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, o di salute, o di lavoro;
- aver ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio o le sue pertinenze o aver mutato la destinazione d'uso;
- aver eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso medesimo nei termini fissati dal

Comune;

- aver adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o aver consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;
- aver gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o aver causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;
- essersi reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;
- aver perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'Allegato A, paragrafo 2, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b bis), c), e1), ed f);
- essere divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con un valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4;
- disporre di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera e1), sia superiore a € 75.000,00;
- disporre di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a € 100.000,00;
- aver violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di cui agli articoli 17 e 18;
- essersi reso inottemperante al provvedimento di mobilità d'ufficio di cui all'art. 20, commi 6, 10 e 11;
- non aver consentito l'accesso all'alloggio nello svolgimento delle attività di controllo e verifica sull'occupazione e conduzione dell'alloggio stesso;
- non aver consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio e alle sue pertinenze;
- aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando oppure alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa venga presentata nel periodo successivo alla scadenza dello stesso.

Si rimanda, per quanto non espressamente previsto, alla L.R. 02/2019 e s.m.i. ed al citato Regolamento comunale, quali normative di riferimento.

Nota: E' necessario che per ogni componente del nucleo familiare richiedente, sia correttamente indicato il proprio "stato civile" presente in Anagrafe Comunale; cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo (nubile/celibe, coniugato/a, divorziato/a, vedovo/a). La dicitura "ignoto, sconosciuto e/o non documentato", significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza.

Il soggetto che ha indicato lo stato civile come "ignoto, sconosciuto e/o non documentato", se straniero, deve richiedere la rettifica nei Registri dell'Anagrafe del Comune di residenza, presentando i documenti necessari, affinché si provveda alla corretta indicazione dello stato civile. Per documenti necessari si intendono: la certificazione dello stato libero, oppure, il certificato di matrimonio, oppure il certificato di morte del coniuge, oppure, la sentenza di divorzio.

La mancanza dell'avvenuta regolarizzazione dello stato civile entro la data dell'assegnazione dell'alloggio in mobilità ordinaria, comporta la non procedibilità della domanda.

La mobilità ordinaria, ovvero su domanda dell'assegnatario, viene accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione del nucleo e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali.

L'autorizzazione alla mobilità ed il conseguente provvedimento dell'Amministrazione comunale sono subordinati alla completa verifica dei suddetti requisiti, anche in base ai dati forniti al riguardo dalla SPES S.c. a r.l. di Pistoia, quale ente gestore del patrimonio E.R.P. per conto del Comune di Pieve a Nievole.

ARTICOLO 2 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

- Il soggetto richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000 e ss.mm.ii.

- Le dichiarazioni richieste sono inserite nel modulo di domanda.
- La dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
- A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
- Altresì nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii).
- Il Comune di Pieve a Nievole ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.
- L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71 e seguenti del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".
- L'Amministrazione Comunale attiverà un controllo a campione sulle domande pervenute in analogia a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, 4 e 5 del "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Pieve a Nievole" approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 30/07/2020;
- Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria e successivi aggiornamenti emerga che il richiedente e/o i componenti il suo nucleo familiare non siano in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari ed abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune provvede all'esclusione del nominativo del richiedente dalla graduatoria vigente, ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della modifica dei punteggi precedentemente assegnati.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP IN MOBILITA' ORDINARIA

La graduatoria dei richiedenti il cambio d'alloggio è formata sulla base dei punteggi e criteri di priorità come di seguito indicati:

3.1 Punteggi relativi alle condizioni soggettive:

- a) nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti di età superiore ai 65 anni: **1 punto**;
- b) nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età, alla data di pubblicazione del bando o della domanda di partecipazione se successiva al primo bando di concorso, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative, in misura pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67%: **1 punto**;
- c) nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età, alla data di pubblicazione del bando o della domanda di partecipazione se successiva al primo bando di concorso, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative, in misura pari al 100%: **2 punti**;
- d) nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età, alla data di pubblicazione del bando o della domanda di partecipazione se successiva al primo bando di concorso, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **2 punti**;
- e) nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **3 punti**.

Nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti b), c), d), ed e) non possono comunque essere attribuiti più di 4 punti;

- f) situazione di disagio sociale non riconducibile ad intervento per mobilità d'urgenza, attestata dal competente Servizio Sociale di riferimento: **da 1 a 3 punti**.

3.2 Punteggi relativi alle condizioni oggettive:

a) Tipologia dell'alloggio:

- _ senza ascensore posto al primo piano: **punti 0,5**
- _ senza ascensore posto al secondo piano: **punti 1,0**
- _ senza ascensore posto al terzo piano: **punti 1,5**
- _ senza ascensore posto al quarto piano ed oltre: **punti 2,0**
- _ senza impianto di riscaldamento: **punti 2,5**

b) Alloggio sovraffollato:

- rispetto agli standard così come definiti dagli artt. 23 e 24 del Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi ERP di proprietà del Comune di Pieve a Nievole: **punti 3**

c) Alloggio sottoutilizzato

- rispetto agli standard così come definiti agli artt.23 e 24 del Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi ERP di proprietà del Comune di Pieve a Nievole: **punti 5**

d) storicità presenza in graduatoria

- per ogni anno di presenza in graduatoria: **0,5 punti** (il punteggio massimo attribuibile è di 3 punti).

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della Graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della data di stipula del contratto di locazione dell'alloggio occupato; in caso di ulteriore parità in base alla data di nascita dal più anziano al più giovane, come stabilito dall'art. 18, lettera B2) del Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi ERP di proprietà del Comune di Pieve a Nievole.

ARTICOLO 4

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il cittadino potrà presentare la domanda per la formazione di graduatoria finalizzata all'assegnazione in mobilità ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che si renderanno disponibili nel Comune di Pieve a Nievole **in qualsiasi momento dell'anno.**

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, incluso il rilascio al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.), e corredata di eventuali documenti, dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- Consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo, Piazza XX Settembre n. 1, aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13:00;
- spedita a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a: Comune di PIEVE A NIEVOLE, Piazza XX Settembre n. 1 - 51018 Pieve a Nievole (PT).
- spedita tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it .

Non saranno accettate domande presentate su modello diverso o comunque con modalità che non siano quelle previste dal presente articolo.

ARTICOLO 5

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PRIMA GRADUATORIA PERMANENTE AGGIORNAMENTI DELLA GRADUATORIA

1. Il Comune di Pieve a Nievole a seguito della pubblicazione del primo bando di concorso, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

A tal fine il Comune può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancante, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ente gestore relativamente ai titoli che danno luogo all'attribuzione del punteggio.

Il Comune provvede all'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda, sulla base delle dichiarazioni dell'interessato e della documentazione presentata; entro 60 gg. dalla scadenza della presentazione delle domande convoca la Commissione per la formulazione della graduatoria.

2. La Commissione formula la Graduatoria, che deve essere pubblicata nei successivi 30 giorni.

3. La Graduatoria pubblicata costituisce provvedimento definitivo e resta valida fino a nuova pubblicazione della Graduatoria permanente aggiornata.

4. Alla medesima procedura sopra descritta verranno sottoposte le domande presentate successivamente alla scadenza del primo bando di concorso. Successivamente all'esame delle stesse, la trasmissione degli atti

alla Commissione ERP di cui all'art. 2 del presente Regolamento avverrà almeno ogni 12 mesi, per l'aggiornamento della Graduatoria permanente. In occasione dell'aggiornamento verranno verificati il mantenimento dei requisiti e le condizioni che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi.

Le domande ammesse non decadranno salvo intervenga la presentazione da parte del richiedente di una nuova domanda di mobilità ordinaria, presentata con le modalità di cui all'articolo 4, per avvenuta variazione significativa della propria situazione. Le domande ammesse decadranno invece dalla Graduatoria in caso di intervenuto ottenimento di cambio alloggio attraverso le procedure di mobilità d'ufficio o d'urgenza nonché in caso di perdita dei requisiti di accesso al bando.

NOTA BENE: Non è possibile trasmettere integrazioni alla domanda presentata. Qualora il soggetto richiedente intenda far valere una situazione mutata per sé stesso o per altro componente del relativo nucleo familiare rispetto a quella indicata al momento della domanda, dovrà presentare una nuova domanda IN SOSTITUZIONE di quella precedente.

La Graduatoria è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole e rimane in vigore fino al suo successivo aggiornamento.

SI RICORDA che l'inserimento in graduatoria non è garanzia all'assegnazione in mobilità ordinaria dell'alloggio ERP.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della legge n. 241/1990, il Comune non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione in graduatoria.

ARTICOLO 6 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN MOBILITA' ORDINARIA

1. Per l'attuazione delle misure di mobilità, il Comune può utilizzare gli alloggi liberi di nuova realizzazione o di risulta, in quota idonea e coordinata con le finalità delle nuove assegnazioni.
2. A seguito dell'individuazione dell'alloggio idoneo a soddisfare le esigenze abitative dei richiedenti utilmente collocati in graduatoria permanente nel rispetto di quanto previsto all'art. 12, comma 4, della L.R., il competente ufficio comunale provvede alla convocazione dello stesso per proporre l'assegnazione.
3. La procedura di mobilità si conclude dopo il nulla osta dell'Ente Gestore, in seguito a sopralluogo nell'alloggio originariamente assegnato per la verifica dello stato dei luoghi, con l'accettazione dell'alloggio proposto e il conseguente trasferimento del nucleo familiare assegnatario nello stesso.
4. Il rifiuto dell'alloggio idoneo individuato per la mobilità o la mancata assegnazione dello stesso, comporta l'improcedibilità della domanda e la conseguente cancellazione dalla graduatoria.
5. L'alloggio individuato per la mobilità viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova e tutte le spese di trasloco sono a carico dell'assegnatario.

Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, emerga che l'assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni ritenute false, il Comune di Pieve a Nievole adotta il relativo provvedimento di annullamento secondo quanto disciplinato dall'art. 36 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 7 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.lgs. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D.L.gs 196/2003, aggiornato con il D.L.gs. 101/2018.

Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dr. Sig. Riccardo Narducci e-mail: info@protezionedatipa.it;

Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Responsabile del Settore Gestione Assetto del Territorio Arch. Fattori Marzia.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile presso l'indirizzo <https://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/privacy-e-gdpr/4782> .

ARTICOLO 8
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. 2/2019 e s.m.i., alla L.R. 51/2020, alla L.R. 35/2021, alle circolari esplicative pervenute dalla Regione Toscana ed al "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Pieve a Nievole" approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 30/07/2020.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Sardisco Cristina - Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Casa del Settore Gestione Assetto del Territorio al seguente numero telefonico 0572.956338.

Il Responsabile del Settore
Gestione Assetto del Territorio
Arch. Marzia Fattori

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'Art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.